Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 3 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1970, n. 7.

Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonchè di prorogare per un breve periodo transitorio la validità degli elenchi esistenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.

Art. 2.

In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione è presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3.

La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonchè le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori;

2) di impartire, in conformità alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole località;

4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonchè delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle sezioni di collocamento di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;

5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro.

Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è componente del Comitato regionale per la programmazione economica.

Art. 4.

In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione è presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.

La commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Quando la commissione decide i ricorsi di cui al successivo articolo 17, il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.

Per ogni riunione della commissione ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 5.

La commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa ai sensi del successivo art. 11, ivi comprendendo quelle conferite con titoli di studio e diplomi rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le qualifiche di cui al numero precedente;

3) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta della iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo art. 9;

4) di individuare le località in cui, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica può avvenire non esclusivamente secondo l'anzianità di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;

5) di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo art. 17.

Art. 6.

Presso le sezioni di collocamento nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è istituita la commissione locale per la manodopera agricola, composta dal collocatore che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei lavoratori residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dai rappresentanti dei lavoratori è elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a tre.

Qualora il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi sia inferiore a cinquanta, i compiti spettanti alla commissione locale sono svolti dalla commissione istituita presso altra sezione della provincia, scelta tra le più vicine o più agevolmente raggiungibili con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola.

Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti è riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti è riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno.

La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente.

Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non può essere confermato nell'incarico.

Art. 7.

La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di stabilire, in conformità ai criteri fissati dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4) del precedente articolo 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro;

2) di rilasciare il nulla-osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo articolo 11;

3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative autorizzato provvisoriamente dalla sezione ai sensi del successivo articolo 12;

4) di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma terzo del successivo articolo 9;

5) di compilare, limitatamente ai lavoratori subordinati e in conformità ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo articolo 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine del trimestre;

6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta

motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonchè alle consuetudini locali.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati.

Avverso le deliberazioni adottate dalla commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi è ammesso in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro può, con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto.

Art. 8.

Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla sezione di collocamento da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro è stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonchè del tempo e del luogo delle prestazioni.

La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.

La sezione dà notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.

Art. 9.

Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla sezione di collocamento in apposita lista.

Qualora il lavoratore non abbia esplicato precedente attività lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea documentazione, il dirigente della sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro.

In ogni caso il dirigente della sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi l'iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro.

La lista degli iscritti è esposta al pubblico presso la sezione ed è aggiornata alla chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.

Le sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicità a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le sezioni.

Art. 10.

Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.

Qualora il luogo della prestazione è compreso nelle circoscrizioni di due o più sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla sezione nel cui territorio è ubicato il nucleo aziendale maggiore.

Alle imprese diretto-coltivatrici, qualora l'azienda sia ubicata a distanza superiore a tre chilometri dalla sede della sezione, è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno.

E' consentita l'assunzione diretta di parenti ed affini entro il terzo grado.

Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, è fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla sezione entro trenta giorni.

Nel caso in cui la sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra sezione, in conformità alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3.

E' vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

E' ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile.

Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale.

La richiesta di trasferimento può essere presentata alla sezione di collocamento del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione.

Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al comma primo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.

Art. 11.

La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. E' ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire.

La richiesta di avviamento può essere nominativa quando concerne l'assunzione:

a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;

b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 5;

c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, può essere elevato a tre dalla commissione provinciale per la manodopera agricola.

L'elenco delle qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa è esposto al pubblico presso ogni sezione della provincia, con l'indicazione della data dell'ultima deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla sezione competente il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali è prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo.

La dichiarazione è comunicata alla commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola.

La sezione è tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo.

Art. 12.

In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'art. 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del numero 1) del precedente articolo 7.

La graduatoria delle precedenze è esposta al pubblico presso la sezione.

Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente è rilasciato dalla commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta è provvisoriamente rilasciato dalla sezione e convalidato dalla commissione medesima entro otto giorni.

Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la sezione e l'altro presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola.

La sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonchè la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.

A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti del collocamento.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

Art. 13.

Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione entro otto giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla sezione del luogo ove si svolgono i lavori. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizioni per l'annotazione, a cura della sezione o delle sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate.

Art. 14.

Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla sezione che ha provveduto all'avviamento.

In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro otto giorni alla sezione che ha provveduto all'avviamento.

Il dirigente della sezione fornisce all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.

Art. 15.

Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'art. 7 dalla commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi, con la relativa documentazione, a cura della sezione, all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente.

L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali.

Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati è tenuto a pubblicare gli elenchi senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati dà notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo articolo 17.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, su richiesta dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, entro sessanta giorni dal loro invio da parte della commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni.

Art. 16.

Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione.

Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione di collocamento.

Art. 17.

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale.

La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso.

Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precendente comma, il ricorso si intende accolto.

Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni.

Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Art. 18.

Nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.

Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1° luglio 1970.

Art. 19.

Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonchè all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono

attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonchè dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, numero 334.

Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1° luglio 1970.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Art. 20.

Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le medesime pene si applicano al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della sezione di collocamento sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla sezione della cessazione del rapporto a norma dello articolo 14 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla sezione della modifica della qualifica.

Per le violazioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo si osservano in quanto applicabili le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituita alla competenza delle autorità indicate nell'art. 8 della legge medesima la competenza del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 21.

Le commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.

Art. 22.

Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — GAVA — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 78 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969.

Nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1968, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 47, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1969, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 210 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 26 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Genova i seguenti candidati dichiarati idonei:

1. Reposi dott. Franco;
2. Vitale dott. Lorenzo;
3. Gala Luciano;
4. Matturri dott. Gianluigi;
5. Leonzio dott. Dario;
6. Capelli dott. Claudio;
7. Nattino dott. Angelo;
8. Penco Salvi dott. G. Battista.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 206

(556)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.
Attribuzione, per l'anno 1968, alla Regione sarda della quota del 79 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1968, alla regione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1968, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota del 79 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciali dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle province ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371 sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 3

(618)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e di parte del territorio comunale di Otricoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e parte del territorio del comune di Otricoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Otricoli (Terni);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è formata da una graziosa cittadina, tutta compatta nella cinta di mura coronata da

torri, sorgente su di una verde collina, che conserva intatto il suo impianto medioevale mentre molte case recano all'esterno importanti frammenti di provenienza romana inglobati nelle murature più tarde del centro della cittadina, e inoltre nei dintorni sorgono notevoli ruderi romani: come sepolcri, anfiteatri, avanzi di una cloaca, di terme, di un teatro e di un cimitero cristiano; costituente il tutto un quadro naturale di grande suggestività ed un insieme di cose immobili di rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Otricoli (Terni), costituita dall'abitato e parte del territorio limitrofo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è distinta nel modo seguente:

Foglio n. 4: parte compresa fra la strada statale n. 3 Flaminia, la strada comunale della Fontanella e le particelle: 71, 73, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150 e 159 (incluse anch'esse nel vincolo);

Foglio n. 8: particelle: 4, 5, 6, 7, 188 e 189;

Foglio n. 6: tutto il foglio n. 6, escluso la parte destra (ovest) della strada di circonvallazione e della strada consorziale di S. Pietro;

Foglio n. 7: particelle: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98, 99, 100, *A*, 184.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Otricoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale delle bellezze naturali il giorno 19 aprile 1968 alle ore 18 negli Uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Udita la relazione del vice presidente, dopo ampia discussione, la commissione propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui al comma terzo e quarto dell'art. 1, l'abitato di Otricoli e parte del territorio limitrofo perchè il panorama che si gode da punti di vista nell'abitato è di particolare importanza e perchè l'abitato stesso costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Il territorio da sottoporre a tutela è distinto dalle particelle degli allegati fogli di mappa del catasto del comune di Otricoli:

Foglio n. 4: Parte compresa fra la strada statale n. 3 Flaminia, la strada comunale della Fontanella comprese le particelle: 71, 73, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150 e 159 (incluse anch'esse nel vincolo).

Foglio n. 8: Particelle: 4, 5, 6, 7, 188 e 189.

Foglio n. 6: Tutto il foglio n. 6, escluso la parte a destra (ovest) della strada di circonvallazione e della strada consorziale di S. Pietro.

Foglio n. 7: Particelle: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98, 99, 100, *A*, 184.

(483)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sangineto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel comune di Sangineto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sangineto (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, lunga circa 60 km. è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupeti, che salgono verso la cortina dell'Appennino Calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni dalla costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona litorale tirrenica sita nel territorio del comune di Sangineto (Cosenza) ha notevole interesse pub-

blico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Cominciando a nord: confine col comune di Belvedere Marittimo, i mappali 1*a*, 1*b*, 2, 11, 144 (foglio n. 25), piccolo tratto della strada vicinale Antillia, i mappali 27, 26, 25, 24, 23, 49, 47, 75, 309, 554 e 555 (foglio n. 25), indi attraversato il fiume Sangineto i mappali 551, 550, 295, 294, 472, 474, 476, 404, 320 e 102 (foglio n. 25). Tratto del confine col comune di Bonifaci sino a raggiungere il mare indi la battigia del mare sino a ricongiungersi col confine di Belvedere Marittimo ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Sangineto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
ANGELINI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967; presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso. Essa attraversa i seguenti comuni:

(*Omissis*).

8. SANGINETO.

(*Omissis*).

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Sangineto racchiuso nel seguente tracciato:

Cominciando a nord: confine col comune di Belvedere Marittimo, i mappali 1-*a*, 1-*b*, 2, 11 e 144 (foglio n. 25), piccolo tratto della strada vicinale Antillia, i mappali 27, 26, 25, 24, 23, 49, 47, 75, 309, 554 e 555 (foglio n. 25), indi attraversato il fiume Sangineto i mappali 551, 550, 295, 294, 472, 474, 476, 404, 320 e 102 (foglio n. 25). Tratto del confine col comune di Bonifati sino a raggiungere il mare indi la battigia del mare sino a ricongiungersi col confine di Belvedere Marittimo.

Ha, per le su esposte ragioni, notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di Sangineto secondo i suaccennati limiti.

(482)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(608)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(609)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(605)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare la aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai

proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(604)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(603)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(601)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,15 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(602)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(600)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Marlane - stabilimenti di Maratea e di Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli stabilimenti di Maratea (Potenza) e di Praia a Mare (Cosenza) della S.p.a. Marlane, ai fini della corresponsione, agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli stabilimenti di Maratea (Potenza) e di Praia a Mare (Cosenza) della S.p.a. Marlane;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 settembre 1969 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Marlane, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione degli stabilimenti di Maratea (Potenza) e di Praia a Mare (Cosenza) della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(869)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Riserva di posti, per l'immissione nei ruoli della scuola media, in favore degli insegnanti dichiarati stabili ed inclusi nelle graduatorie nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, che al secondo e terzo comma prevede la formulazione di graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media degli aspiranti che non abbiano ottenuto la nomina nei medesimi ruoli in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province;

Vista l'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966, con la quale sono stati fissati i modi, i termini e i contingenti di cattedre disponibili per l'esecuzione della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 327, che dispone, nelle nomine da effettuare in base al citato art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603 la riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno a favore degli aspiranti dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744 e successive modificazioni;

Considerato che per le cattedre di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua francese; educazione fisica maschile, tutti gli aspiranti sono stati immessi in ruolo nella prima applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, e che pertanto non ricorrono le condizioni previste dal citato art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 327, per la riserva in favore degli stabili sui posti disponibili ogni anno;

Ritenuta l'opportunità di fissare i modi e i termini perchè gli aspiranti interessati al beneficio della riserva possano comprovare il loro diritto al beneficio stesso;

Ordina:

Gli insegnanti dichiarati stabili nell'incarico che, pur essendo stati inclusi nelle graduatorie compilate dai provveditori agli studi in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, per il conferimento di cattedre di lingua inglese, lingua tedesca, lingua spagnola, educazione artistica, educazione musicale nella scuola media ed educazione fisica femminile in qualunque scuola di istruzione secondaria e artistica, non abbiano ottenuto la nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle province richieste, sono tenuti a comprovare la conseguita stabilità dell'incarico.

A tal fine gli interessati devono inviare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente provveditore agli studi, da cui risulti l'iscrizione nell'elenco degli stabili disposta ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(838)

DECRETO PREFETTIZIO 14 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 1018.15.2 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-72;

Vista la nota n. 10178 del 12 dicembre 1969, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede di Treviso, designa a far parte del collegio predetto il dott. Giuseppe De Salvo, dirigente sanitario della sede, in sostituzione del dott. Giacomo Camillotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Salvo, dirigente sanitario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede di Treviso, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del predetto istituto.

Treviso, addì 14 gennaio 1970

Il prefetto: BLANDALEONE

(557)

DECRETO PREFETTIZIO 19 gennaio 1970.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 2137/Gab. in data 20 settembre 1968, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del locale consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° ottobre 1968 - 30 settembre 1971;

Ritenuta la necessità di integrare l'anzidetto consesso con un rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Sentiti il collegio suindicato ed il medico provinciale;

Decreta:

Il sig. Renato Barbi, nato a Roncoferraro il 23 giugno 1920, è nominato componente del locale consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica.

Mantova, addì 19 gennaio 1970

Il prefetto: CUPAIUOLO

(871)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Torre Boldone

Con decreto 11 novembre 1969, n. 906, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Torre Boldone (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 159 1/3 di mq. 150 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 maggio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(624)

Approvazione del piano di zona del comune di Valdagno

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, n. 141/27, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Valdagno (Vicenza).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(684)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area sita in comune di Piacenza

Con decreto interministeriale n. 446, in data 3 ottobre 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di un'area facente parte dell'ex raccordo ferroviario della Galleana di Piacenza, riportata nel catasto terreni del predetto comune al foglio n. 69, mappale n. 40-*b*, della superficie complessiva di mq. 180.

(806)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 7, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 20 luglio 1964 dal vice procuratore delle tasse Bernardo Giovanni avverso il decreto ministeriale 15 maggio 1964, con cui gli venne inflitta la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio per la durata di tre mesi.

(805)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 284.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1970, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731)

Autorizzazione al comune di S. Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1970, il comune di S. Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.063.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732)

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.326.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.844.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.025.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.026.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1970, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1970, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.935.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.508.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17806/4066, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannella Domenico, nato a San Valentino il 23 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estese mq. 2780, riportate in catasto alle particelle numeri 37 parte del foglio di mappa n. 8 ed alle particelle 14 parte, 73 parte, 32 parte, 2-*m*, 2-*n*, 2-*b o*, 2-*d p* e 2-*d r*, del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 11, 83, 115, 119, 12, 13, 82, 114 e 118.

(627)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Strongoli (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1479 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta MASSARA Francesco fu Filippo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 40.371.892 (lire quarantamilionitrecentosettantunomilaottocentonovantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di lire 11.485.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6119/4023 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	8	—	Seminativo	II	6.87.80	2.476,08	290	718.063
34	5	—	Seminativo	III	19.20.50	4.225,10	325	1.373.157
	1	—	Seminativo	III	15.27.60	3.360,72	325	1.092.234
	2	—	Querceto	I	0.14.50	27,55	450	12.397
	6	—	Seminativo	III	7.05.70	1.552,54	325	504.575
24	19	—	Pascolo	I	0.79.30	63,44	380	24.107
	20	—	Querceto	I	3.01.50	572,85	450	257.782
	18	—	Seminativo arborato .	I	2.59.00	1.243,20	315	391.608
	27	—	Seminativo	II	0.59.30	213,48	290	61.909
	28	—	Seminativo arborato .	I	0.51.50	247,20	315	77.868
32	10	—	Seminativo	III	1.48.80	327,36	325	106.392
	11	—	Fabbricato rurale . .	—	0.02.40	—	—	—
	12	—	Seminativo	II	1.12.80	406,08	290	117.763
	26	—	Seminativo	III	32.38.60	7.124,92	325	2.315.599
	7	—	Seminativo	II	0.50.90	183,24	290	53.140
	8	—	Seminativo	II	6.20.20	2.232,72	290	647.489
	9	—	Seminativo arborato	I	1.56.90	753,12	315	237.233
	17	—	Seminativo	III	0.13.20	29,04	325	9.438
	25	—	Seminativo . .	II	0.42.20	151,92	290	44.057
	1	—	Seminativo	III	7.29.20	1.604,24	325	521.378
21	4	—	Seminativo .	III	18.77.80	4.131,16	325	1.342.627
	5	—	Seminativo	II	7.83.60	2.820,96	290	818.078
	12	—	Seminativo	III	3.25.00	715,00	325	232.375
31	2	—	Seminativo	II	11.23.60	4.044,96	290	1.173.038
	4	—	Pascolo	I	0.70.50	56,40	380	21.432
	17	—	Seminativo	II	4.62.50	1.665,00	290	482.850
22	6	—	Seminativo	II	3.14.00	1.130,40	290	327.816
49	16	—	Seminativo	II	4.81.10	1.731,96	290	502.268
	12	—	Seminativo	I	29.53.10	14.174,88	285	4.039.841
	1	—	Seminativo	II	31.40.50	11.305,80	290	3.278.682
	11	—	Pascolo cespugliato . . .	Unica	1.54.10	107,87	450	48.541
48	50	—	Pascolo	I	9.02.70	722,16	380	274.421
13	85	—	Seminativo	III	5.65.90	1.244,98	325	404.618
34	19	parte	Seminativo	III	7.08.90	1.559,58	325	506.863
31	9	parte	Seminativo	III	5.92.50	1.303,50	325	423.637
21	3	parte	Seminativo	III	14.13.20	3.109,04	325	1.010.438
50	20	—	Seminativo	II	66.79.50	24.046,20	290	6.973.398
	49	—	Seminativo	I	31.39.30	15.068,64	285	4.294.562
	59	—	Seminativo	II	16.91.10	6.087,96	290	1.765.508
48	51	—	Sterile	—	0.54.30	—	—	—
50	11	—	Seminativo	II	29.80.70	10.730,52	290	3.111.851
	50	—	Seminativo	II	6.86.00	2.469,60	290	716.184
	76	—	Seminativo	I	0.00.60	2,88	285	821
	77	—	Seminativo	II	0.53.50	192,60	290	55.854
			TOTALI . . .		418.75.90	135.216,85		40.371.892

(355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seconde cattedre di patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, clinica medica generale e terapia medica, clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di clinica ostetrica e ginecologica, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti seconde cattedre di:

1) Patologia speciale medica e metodologia clinica;
2) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
3) Clinica medica generale e terapia medica;
4) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
5) Clinica ostetrica e ginecologica.

Gli aspiranti ai trasferimenti alle seconde cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 Mod. 241 D.P. — Data 1° settembre 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Mazzei Teresa Antonietta — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 gennaio 1970

(313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 2 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,48	629,50	629,45	629,50	629,30	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,80	586,80	587 —	586,85	586,80	586,35	587 —	586,85	586,35	586,80
Franco svizzero .	146,05	146,30	146,30	146,35	146,275	146,18	146,34	146,35	146,18	146,25
Corona danese	83,99	83,97	83,95	83,95	84,10	83,97	83,95	83,95	83,97	84 —
Corona norvegese .	88 —	88 —	88,03	88,005	88,10	88 —	88 —	88,005	88 —	88 —
Corona svedese	121,80	121,81	121,82	121,81	121,80	121,80	121,82	121,81	121,80	121,80
Fiorino olandese .	173,20	173,15	173,20	173,20	173,10	173,19	173,19	173,20	173,19	173,20
Franco belga	12,67	12,675	12,6810	12,6775	12,68	12,67	12,675	12,6775	12,67	12,67
Franco francese	113,54	113,58	113,61	113,595	113,60	113,56	113,60	113,595	113,56	113,55
Lira sterlina .	1511,55	1512 —	1512,25	1512,10	1511,50	1512,15	1512,05	1512,10	1512,15	1512,05
Marco germanico .	170,74	170,70	170,76	170,72	170,60	170,69	170,72	170,72	170,69	170,70
Scellino austriaco	24,32	24,32	24,32	24,3190	24,30	24,32	24,32	24,3190	24,32	24,32
Escudo portoghese .	22,13	22,13	22,13	22,12	22,15	22,13	22,13	22,12	22,13	22,13
Peseta spagnola	9 —	9 —	9,01	9,006	9 —	9 —	9,01	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 2 febbraio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	92,025
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,45
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	87,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 . .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,925
Franco svizzero .	146,345
Corona danese	83,95
Corona norvegese .	88,002
Corona svedese .	121,815
Fiorino olandese	173,195
Franco belga .	12,676
Franco francese	113,597
Lira sterlina .	1512,075
Marco germanico .	170,72
Scellino austriaco .	24,319
Escudo portoghese	22,125
Peseta spagnola .	9,008

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale del vetro (carriera di concetto), in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 31 ottobre 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per segretario;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Possono inoltre partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o esperti, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940 n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggiore limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6 n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio coninuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Alla commissione potranno essere aggregati quali membri aggiunti professori esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Traduzione di un brano dall'italiano in almeno due lingue comprese fra: francese, inglese, tedesco.

Prova pratica:

Dettatura di un brano da stenografare e successivamente da dattiloscrivere.

Prova orale:

Conversazione a carattere generale nelle lingue prescelte.
Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Venezia, presso la stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati complessivamente non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare i lavori anche se non ultimati, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia, addì 12 dicembre 1969

Il presidente: GINORI CONTI

(504)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1969, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione prof. Giuseppe Ferrari, il quale si trova, per ragioni di salute, nella impossibilità di continuare ad assolvere le relative funzioni;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Giovanni Antonio Micheli, ordinario di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969,

in sostituzione del prof. Giuseppe Ferrari, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1969

p. *Il presidente*: D'ALESSANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 160

(913)

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Sessione ordinaria di maggio 1970 di esami per i magistrati e per il personale direttivo e non direttivo appartenente all'ordine giudiziario, per il conseguimento della indennità speciale prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Visti la legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807, sulla indennità speciale di seconda lingua in favore dei magistrati e dei funzionari dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici con sede in Trento, aventi competenza regionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di maggio 1970 di esami per i magistrati e per il personale direttivo e non direttivo appartenente all'ordine giudiziario, per il conseguimento della indennità speciale prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Agli esami possono partecipare i magistrati ed i funzionari predetti.

Art. 3.

Le domande di ammissione, stese su carta legale da L. 400, dirette al presidente della commissione esaminatrice, devono essere presentate, entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai capi degli uffici presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici trasmettono le domande, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, per via gerarchica al presidente della corte di appello di Trento, con l'indicazione della data di presentazione e della carriera del dipendente.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due traduzioni, l'una dal tedesco all'italiano, l'altra dall'italiano al tedesco, ed in una prova orale.

I brani da tradurre vengono *dettati* e non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consiste in un colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione esaminatrice.

Art. 7.

Diario, sede e data delle prove scritte d'esame saranno comunicati agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato agli interessati.

Ai partecipanti, che hanno superato favorevolmente tali prove, sarà altresì comunicato il calendario della prova orale.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità nello stesso giorno e negli stessi locali, in cui i concorrenti sostengono le prove, mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate al Ministero, che provvede alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano od in uffici con competenza regionale aventi sede in Trento.

Trento, addì 10 gennaio 1970

Il presidente della corte: MIELE

(548)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 143 in data 14 giugno 1969 con il quale è stato bandito concorso interno per titoli fra i tre medici condotti titolari nei comuni di Cambiago, Caponago e Cavenago Brianza, per l'assegnazione della condotta medica consorziata;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 143/1 del 25 settembre 1969, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti al concorso in premessa:

1. Mauri Livio . . . . punti 11,020
2. Ranieri Antonio . . . . » 10,662
3. Bellavia Remo . . . . » 2,867

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 7 gennaio 1970

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per la assegnazione della condotta medica consorziata Cambiago, Caponago, Cavenago Brianza;

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Livio Mauri è dichiarato vincitore, della condotta medica consorziata Cambiago, Caponago, Cavenago Brianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 7 gennaio 1970

Il medico provinciale: TECCE

(571)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 714 del 20 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1969, con cui fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per le condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota prefettizia con la quale si comunica che, in sostituzione del dott. Giuseppe Iuliani dimissionario, viene designato il dott. Aulo Crisi direttore di sezione;

Considerata la necessità di nominare il nuovo componente in seno alla commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 714 del 29 settembre 1969 il dott. Aulo Crisi, direttore di sezione presso la prefettura di Ascoli Piceno, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per le condotte veterinarie vacanti al 31 gennaio 1969 in provincia di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà i sui lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 16 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(573)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 5551 del 31 dicembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Magrini Giuseppe . . . . . . punti 74,572
2. Sebastiani Girolamo . . . . . . » 65,100
3. Emiliozzi Mauro . . . . . . » 63,792
4. Pacciani Amedeo . . . . » 60,430
5. Tubino Cesare . . . . » 56,320
6. Magi Lucio . . . . » 55,367
7. Biagi Valente . . . . » 54,500
8. Caciorgna Fiorindo . . . . . . » 54,090
9. Martelli Franco . . . . » 54,030
10. Vitali Alberto . . . . » 54,000
11. Pisani Piero . . . . » 53,500
12. Deni Danilo . . . . » 53,176
13. Pallotta Luigi . . . . » 53,000
14. Ramazzotti Franco . . . . . . » 52,500
15. Madella Amadei Daniele . . . . . » 52,000
16. Salvi Giovanni . . . . » 51,500
17. Di Nardo Gianfranco . . . . . . » 51,000
18. Ciri Innocenzo . . . . » 47,090
19. Bruciati Mietti Bruno . . . . . . » 47,000
20. Doveri Carlo . . . . » 45,000
21. Perrone Lorenzo . . . . » 44,500
22. Dell'Aquila Alfredo . . . . . . » 44,000
23. Pulcini Marcantonio . . . . . . » 43,500
24. Pasquali Cesarino . . . . . . » 43,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Siena, addì 10 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 39 del 10 gennaio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Magrini Giuseppe: Castiglione d'Orcia;
2) Sebastiani Girolamo: Rapolano;
3) Emiliozzi Mauro: Gaiole in Chianti.

I sindaci dei comuni di Castiglione d'Orcia, Rapolano e Gaiole in Chianti, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Siena, addì 10 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(547)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.